

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 857-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

e con il Ministro dei trasporti e della navigazione

(V. Stampato Camera n. 930)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 settembre 1994*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge reca la «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991». Il disegno di legge di ratifica era già stato sottoposto all'esame parlamentare nella scorsa legislatura e, assegnato alla III Commissione della Camera, era stato esaminato in sede referente nella seduta del 30 novembre 1993; il suo *iter*, che non era stato completato al momento dello scioglimento anticipato delle Camere, è ripreso in questa legislatura. Il disegno è stato approvato dalla Camera il 14 settembre 1994.

L'Accordo è mirato ad incrementare, migliorare e rendere più proficui i rapporti turistici tra l'Italia ed il Messico. Rappresenta un contributo interessante, ma di modesto significato, alla politica turistica del nostro paese: si prevede tra l'altro, la possibilità di istituire e mantenere uffici di rappresentanza nei territori dei due stati, di realizzare programmi di interscambio di funzionari e di esperti turistici, di programmare investimenti di carattere commerciale, di effettuare piani di formazione degli addetti al settore.

Non si può non osservare che l'accordo non rientra nell'ambito di un preciso piano strategico di promozione del turismo italiano all'estero. Lo scarsissimo peso che in passato è stato dato al settore turistico si

evidenzia proprio nell'assenza di programmazione, riflettendosi in questa «politica dei piccoli passi» il cui valore è insignificante rispetto ai notevolissimi investimenti che all'estero vengono fatti nel settore.

La crisi istituzionale in cui versa l'ENIT, commissariato da anni, la soppressione del Ministero del turismo, le vicende del decreto-legge sul riordino delle competenze in materia, alla sua nona reiterazione, non hanno agevolato affatto la crescita di un settore che, nonostante questi elementi avversi, nel 1994, ha fatto registrare, secondo le stime del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un aumento delle presenze di turisti nel nostro paese del 7 per cento rispetto al 1993.

Un'ultima osservazione si riferisce all'attuale condizione del Messico - in special modo della zona del Chiapas - ove si registrano conflitti interni ed episodi rilevanti di guerriglia. Fonti non ufficiali hanno dato comunicazione di violazioni ripetute alla Carta dei diritti dell'uomo. La Commissione, pur non opponendosi alla ratifica dell'Accordo, ha rivolto al Governo un fermo invito a verificare l'esattezza di queste informazioni e a riferirne in Assemblea, in occasione della discussione del disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MARINELLI)

15 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

14 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28.000.000 per l'anno 1994, in lire 12.000.000 per l'anno 1995 ed in lire 28.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.